

ALLEGATO "A"

"NUTRIKETO SCIENTIFIC ASSOCIATION"

in breve "NUSA"

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della normativa del Codice Civile, delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché del presente Statuto, una associazione libera, senza fini di lucro, apolitica, aconfessionale, non commerciale e che non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale, denominata **"NUTRIKETO SCIENTIFIC ASSOCIATION"**, in breve **"NUSA"**.

ARTICOLO 2 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi vigenti in materia.

La NUSA pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- a. La ricerca, lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo, l'insegnamento, la divulgazione, la gestione delle varie problematiche multidisciplinari connesse alle Diete con specifico, ma non esclusivo, riferimento a quelle Chetogeniche ed il rapporto con le patologie metaboliche, infiammatorie e cronico-degenerative strettamente connesse alla nutrizione.

b. La promozione e lo sviluppo delle ricerche nei campi della Dietologia, Nutrizione Clinica, Chimica degli Alimenti e Nutraceutica e l'applicazione dei risultati di tali studi per contribuire allo sviluppo dei diversi settori produttivi interessati.

c. La promozione e la organizzazione, sia a livello nazionale che internazionale di convegni, seminari, mostre, eventi, attività di formazione tecnica e professionale, l'istituire gruppi di studio e di ricerca rivolti ai propri soci, a quelli di associazioni collegate. Ed all'esterno.

d. La realizzazione iniziative editoriali, e la curatela e/o pubblicazione di lavori scientifici di studio ed approfondimento riguardanti le finalità dell'associazione.

e. La promozione dello scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico, universitario e culturale e, in particolare, dei contatti tra organismi, enti, persone, organizzazioni e analoghe società scientifiche.

f. L'attivazione dei rapporti di cooperazione tecnico-scientifica con Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

g. La divulgazione della conoscenza attraverso la creazione di una banca dati scientifica, anche mediante abbonamenti a riviste specializzate, da mettere a disposizione dei propri associati anche mediante sito istituzionale.

h. Lo svolgimento di attività anche esterne alla struttura che consentano il raggiungimento dello scopo sociale.

i. L'affiancamento ad Enti pubblici e privati o Istituzioni e organizzazioni anche non governative che abbiano fini coerenti con quelli dell'associazione e che operino nel campo della ricerca scientifica e culturale proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo ed al miglioramento delle attività.

j. La promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività scientifica e/o culturale;

k. L'accettazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge, contributi, donazioni e lasciti per gli scopi sociali, finanziamenti per il conseguimento degli scopi statutari,

l. La promozione ed organizzazione di ogni altra attività per aggregare e far partecipare tutti i soci alla vita della NUSA anche attraverso congressi annuali.

m. La partecipazione a gare di appalto pubbliche e private a livello nazionale ed europeo.

All'Associazione potranno aderire, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati in associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa. Analogamente l'Associazione potrà aderire come Partner Associato ad associazioni temporanee di scopo con al-

tri soggetti operanti nel settore scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di intesa.

ARTICOLO 3 - SEDE, STRUTTURE E MEZZI

La sede legale della NUSA è sita in Avellino e, alla data odierna, detta sede viene ubicata alla via Partenio 17.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione potranno essere individuati e istituiti Referenti e Sedi decentrate su tutto il territorio nazionale e comunitario.

Ciascun fondatore dell'Associazione e ciascun successivo partecipante si impegna a reperire le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le risorse, i locali, le attrezzature, i mezzi ed il personale necessari per il miglior conseguimento degli scopi dell'Associazione stessa, secondo le indicazioni contenute in appositi programmi di attività.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi istitutivi, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano ricadere e/o coinvolgere i singoli Soci fondatori e la rispettiva responsabilità patrimoniale oltre i limiti della quota di partecipazione iniziale e successiva.

L'Associazione non prevede attività commerciale, imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le eventuali attività di formazione.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Fermo l'impegno di cui sopra, lo scioglimento anche anticipato della Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei Soci dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - SOCI

Possono essere Soci della NUSA persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse e manifestino l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

L'Associazione è, altresì, aperta agli Istituti in aree disciplinari coerenti con le tematiche di riferimento dell'associazione ed ai Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con quelle dell'Associazione stessa.

La consegna o l'invio, in qualunque modo, della tessera, anche mediante sistemi informatici, è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione.

- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche o giuridiche (cittadini italiani e stranieri) che vogliono collaborare e partecipare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'Associazione. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa.

- **Soci sostenitori:** coloro che sostengono le attività dell'Associazione usufruiscono delle iniziative promosse dall'Associazione. Ai soci sostenitori non spetta il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

- **Soci onorari:** tutte le persone fisiche o giuridiche che per meriti particolari vengono ammesse come tali dal Consiglio Direttivo. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto. I soci di cui al presente articolo non partecipano alla determinazione del numero legale in seno all'assemblea dei soci.

- **Soci istituzionali:** sono soci partecipanti istituzionali gli enti pubblici, le accademie, le università italiane e straniere che contribuiscono al fondo sociale dell'associazione e nella misura determinata nel minimo stabilito dal consiglio direttivo. I soci di cui al presente articolo non partecipano alla determinazione del numero legale in seno all'assemblea dei soci.

Ai fini dell'adesione è necessario inoltrare richiesta su ap-

posita modulistica, dichiarando espressamente di condividere le finalità che l'associazione si propone e sottoscrivendo l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, mentre l'ammissione dei soci sostenitori avviene automaticamente all'atto di sottoscrizione della tessera. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla presa d'atto dell'adesione che, in assenza di comunicazioni entro i successivi 30gg, si intendono accolte.

I soci hanno il diritto a ricevere per via telematica, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di prendere parte alla vita dell'associazione usufruendo delle strutture, dei servizi delle attività della NUSA. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni all'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio è personale e non trasferibile per atto tra vivi o per successione e tale qualifica si perde per morte, recesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione e quindi la perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- inosservanza alle norme statutarie, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per morosità nel pagamento della quota associativa con scadenza annuale senza un giustificato motivo;
- per danni morali o materiali arrecati in qualunque modo all'associazione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'ammissione all'Associazione è subordinata al versamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Vice-Presidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Comitato Tecnico-Scientifico

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari che risultino in regola con il pagamento della quota as-

sociativa annuale e le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

I soci sostenitori e onorari possono partecipare all'assemblea ma non partecipano alla determinazione del numero legale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno o, comunque ogni volta che almeno 1/10 dei soci ne faccia espressa richiesta.

L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale o altrove nonché con modalità on line. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica o pubblicata sul sito istituzionale dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e seconda convocazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, per deliberare su tutte le questioni della vita associativa e per eleggere i membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e su ogni altro argomento diverso da quelli dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente

la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Segretario dell'assemblea è individuato su indicazione del Presidente tra i soci. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell'assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni i rendiconti economico-finanziari e i rendiconti approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque componenti, scelti tra i soci fondatori ed ordinari, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti nella prima assemblea utile.

Il Consiglio nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora intervenga almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto all'Assemblea, nonché degli altri compiti ad esso assegnati dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- redigere programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere i rendiconti economico-finanziari da approvare all'assemblea;
- decidere circa la stipula dei contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;

- decidere circa l'assunzione di personale e/o la stipula di contratti con consulenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ARTICOLO 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o dal vice presidente in sua assenza, con dieci giorni di anticipo e in caso di urgenza con tre giorni di preavviso.

La firma e la rappresentanza di fronte a terzi o in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo, può conferire procure per il compimento di specifici atti.

Il Presidente e, in sua assenza il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare l'assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il registro dei soci, salvo che tali mansioni non siano delegati a membri del Consiglio Direttivo o a soggetto esterno appositamente

individuato;

- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Ove se ne ravvisi la necessità, potrà essere individuato un componente del Consiglio direttivo al quale, in caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente e del Vicepresidente, attribuibile a qualunque causa, potrà essere attribuita la rappresentanza legale.

ARTICOLO 13 - COMPITO DEL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti economico-finanziari, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo che, con la sua attività, propositiva e consultiva, supporta l'azione del Consiglio Direttivo.

Esso è composto da un numero massimo di dieci membri scelti tra coloro i quali si siano particolarmente distinti nelle materie collegate all'attività della NUSA. Svolge le funzioni di Presidente del CTS uno dei componenti del Consiglio direttivo - diverso dal Presidente, Vicepresidente e/o tesoriere - e individuato all'unanimità.

I componenti del CTS sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum scientifico.

Il Comitato rimarrà in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può riunirsi in sedi diverse da quella legale e può istituire delle commissioni con scopi specifici, sempre in conformità ai mandati statutari.

Qualora lo ritenesse necessario potrà riferire delle proprie osservazioni anche in sede di Assemblea, previa richiesta al Presidente dell'Associazione che accoglierà la medesima inserendola nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

ARTICOLO 13- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo sociale è destinato a garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione verso i terzi.

Nel caso in cui ciò comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all'ammontare del fondo stesso, l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà le modalità ed i termini di un suo eventuale reintegro, fermo restando il principio che la responsabilità dei fondatori nei confronti dei terzi non può superare l'entità della loro quota di partecipazione al fondo iniziale della Associazione.

L'attività dell'Associazione deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da

autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale e dei diritti e interessi legittimi dei fondatori.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività della Associazione per le finalità della stessa.

Il fondo sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dalle quote ordinarie di iscrizione iniziale ed annuale dei soci;
- contributi straordinari dei soci;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazionali o esteri;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- introiti derivanti da manifestazioni a carattere scientifico e culturale o da partecipazioni ad esse;

- corrispettivi correlati a iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
- corrispettivi correlati a contratti di ricerca o a studi commissionati da terzi;
- eventuali diritti d'autore;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale scientifica e culturale;
- contributi e liberalità sotto qualunque forma erogati da Enti pubblici o privati, associazioni, società, federazioni, fondazioni, persone fisiche e qualunque altro soggetto;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14 - RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea or-

dinaria annuale.

I bilanci devono essere depositati presso la sede legale di NUSA o altro soggetto delegato appositamente individuato, restando a disposizione di tutti i Soci che facciano richiesta della loro lettura.

Il rendiconto economico-finanziario della NUSA comprendente l'esercizio sociale, deve informare circa la situazione dell'associazione.

ARTICOLO 15 - LIBRI SOCIALI

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- i libri delle adunanze e deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

ARTICOLO 16 - REVISIONE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi di presenti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquida-

tori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si rimanda alle norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.

18/11/2021